ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2871 del 07/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SATI GROUP S.P.A. per impianto ubicato in Via C. Bonazzi n. 24, Comune di Castel Maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3014 del 07/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SATI GROUP S.P.A. per impianto ubicato in Via C. Bonazzi n. 24, Comune di Castel Maggiore (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[1]) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SATI GROUP S.P.A. per l'impianto sito a Castel Maggiore, in via C. Bonazzi n. 24, c.a.p. 40013 dove vengono effettuate lavorazioni della gomma. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura[2] di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art.272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera.

[1] Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
[2] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[3];

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[4];

5. Obbliga la SATI GROUP S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza[5];

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La SATI GROUP S.P.A., C.F. 03882680378, P.IVA 00672251204, con sede legale a Castel Maggiore, in via C. Bonazzi n. 24, c.a.p. 40013, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Fabio Fini, in qualità di procuratore speciale di SATI GROUP S.P.A. per la presentazione della

[3] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013
[4] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
[5] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 5/2/2018 al prot. n. 4710 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 5/2/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 5/2/2018 al prot. PGBO n. 2850, ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Castel Maggiore e ad Hera S.p.A., la domanda per l'impianto in oggetto.

Hera S.p.A. con propria nota del 19/2/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 19/2/2018 al prot. PGBO n. 4028, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

L'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore, con propria nota del 4/5/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 10/5/2018 al prot. PGBO n. 10856, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE[6] ammontano a € 156 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.02.04.01 pari a € 156;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 7/6/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

[6] Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

STEFANO STAGNI [7]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

[7] Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SATI GROUP S.P.A. ubicato in Via C. Bonazzi n. 24, Comune di Castel Maggiore (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), ed acque meteoriche.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 17604 del 19/2/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 25795 del 4/5/2018. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- -

Sinadoc n. 5686/2018

Documento redatto in data 7/6/2018

Pratica 30876/4710/2018 SN Prot. n. 25795

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Sati Group S.P.A. con sede in Castel Maggiore (BO) Via C.Bonazzi n. 24 P.I. 00672251204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 05/02/2018, al P.G. n. 4710, dal Sig. Tonelli Riccardo – Cod. FISC. TNLRCR71M06A94Z in qualità di legale rappresentante della ditta SATI GROUP S.P.A. con sede in Castel Maggiore (BO) in Via C.Bonazzi n. 24 - P.I. 00672251204 per l'impianto sito nel Comune di Castel Maggiore, Via C.Bonazzi, 28 identificato al Catasto al F. 34, Map. 11, Sub. 1 ove viene svolta l'attività di produzione e distribuzione di nastri trasportatori mediante l'assemblaggio di tappeti di gomma;

Considerato che la domanda risulta presentata per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

Preso atto che:

- All'interno del capannone di Via C. Bonazzi, 28 non sono presenti processi produttivi che generano scarichi all'interno della rete fognaria esistente del capannone;
- La rete fognaria a servizio dell'immobile risulta collegata alla fognatura pubblica esistente di tipo misto;
- La rete fognaria interna convoglia acque meteoriche (di copertura e di dilavamento piazzali esistenti) e acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi);
- Attualmente all'interno del capannone vi è la presenza di n. 5-6 addetti:

Vista la documentazione di impatto acustico – Do.Im.A., datata 1 Febbraio 2018, redatta dall'Ing. Alessandro Tolomelli, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna con il n. 3771/A, in data 1 Febbraio 2018, allegata alla domanda stessa;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore**: "favorevole dal punto di vista urbanistico/edilizio al rilascio dell'AUA per la matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e valutazione impatto acustico" espresso con nota prot n. 8342/2018;
- **Hera S.P.A.**: "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it – email: suap@renogalliera.it – pec: unione@pec.renogalliera.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2018-05-10 09:59:31.0, PGBO/2018/10856

Hera S.P.A.: "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. *vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque meteoriche;*
2. *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
4. *il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
5. *i sistemi di trattamento delle acque reflue eventualmente presenti (fossa tipo Imhoff, ecc.) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
6. *le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa svolta nell'insediamento produttivo di Via c. Bonazzi, 28 – Castel Maggiore dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi atmosferici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
7. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
8. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
9. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
10. *nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;*
11. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico."* espresso con nota prot. n. 17604/2018

Si precisa inoltre che, il presente atto è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, ***al punto di immissione terminale in fognatura***, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it – email: suap@renogalliera.it – pec: unione@pec.renogalliera.it

- Visti:
  - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
  - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alle sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate;
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico

San Giorgio di Piano, 04/05/2018

Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it – email: suap@renogalliera.it – pec: unione@pec.renogalliera.it

Autorizzazione Unica Ambientale

SATI GROUP Spa - Comune di Castel Maggiore - via C. Bonazzi n° 28

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione della gomma svolta dalla società SATI GROUP Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via C. Bonazzi n° 28, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi e precisamente al punto 4 (Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno) e al punto 14 (utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 1000 kg/giorno) :

1. La società SATI GROUP Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE 1
PROVENIENZA: RASPATURA
EMISSIONE 2
PROVENIENZA: VULCANIZZAZIONE - ASSEMBLAMENTO

PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 Kg

- Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di materie plastiche o materie prime clorurate.
- Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di poliuretani, la produzione di lastre in polistirene e di laminati e accoppiati.
- Sono escluse dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di polimero a partire dal monomero o da oligomeri.
- Non dovrà essere superato un **consumo massimo giornaliero** di **materiali plastici non clorurati pari a 500 kg**;

B. PRODUZIONE ARTICOLI IN GOMMA

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di preparazione mescole a base di gomma solida devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm^3
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm^3

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di trafilatura di mescole a base gomma devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm^3

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di calandratura/fogliettatura di mescole a base gomma per produzione di lamine a foglia devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm^3

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di preparazione mescole di lattice di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Ammoniaca	15	mg/Nm^3
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm^3

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di vulcanizzazione per stampaggio (a compressione, per trasferimento, per iniezione) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm^3
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm^3

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di vulcanizzazione a caldo (con vapore o con aria) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm^3
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm^3
Ammoniaca	15	mg/Nm^3

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di taglio, raspatura, sbavatura, carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm^3

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di soluzionatura gomme nella ricostruzione pneumatici devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm^3

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materiali a base di gomma utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	gomma	
	Prodotti per soluzionatura	
	Altro	
Data	**Funzionamento impianti**	**Giorni di funzionamento/mese**
	Produzione mescole, trafilatura, calandratura (ecc…..)	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	
	Altro	

Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 Kg/giorno

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm^3

- Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm^3

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	**Indicatori di attività**	**Quantitativo (kg/mese)**
	Mastici	

	Colle	
	Solvente	
	Diluente	
	Altro	
Data	**Funzionamento impianti**	**Giorni di funzionamento/mese**
	Impianto di applicazione	
	Impianto asciugatura/essiccazione	
	Altro	
Note		

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione 1 e 2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite come di seguito stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo ai punti di emissione 1 e 2, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

IMPIANT0 TERMICO ALIMENTATO A METANO
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO A USO CIVILE (200 KW)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 Dlgs 152/2006 smi, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3Mw.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali

per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SATI GROUP Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SATI GROUP S.P.A. ubicato in Via C. Bonazzi n. 24, Comune di Castel Maggiore (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera prot. 25795 del 4/5/2018 per la matrice impatto acustico;
2. vista la documentazione di impatto acustico datata 1/2/2018, redatta dall'Ing. Alessandro Tolomelli, allegata alla domanda di AUA,

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 5686/2018
Documento redatto in data 7/6/2018

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.